

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE CIG 9654153B13

Art. 1

Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di prodotti per la biologia cellulare e molecolare per soddisfare il fabbisogno dei vari Laboratori dell'Area di Neuroscienze della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA).

Art. 2

Durata del contratto, opzioni e rinnovi

La durata della parte certa dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni e rinnovi) è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo di € 460.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore mediante Posta Elettronica certificata, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto.

Il contratto di accordo quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

- necessità di variazione dei prodotti della stessa categoria merceologica;
- altre necessità di revisione dei prodotti forniti delle stesse categorie merceologiche.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli prezzi, patti e condizioni. La SISSA ha la facoltà di utilizzare l'eventuale opzione di proroga tecnica per un periodo di sei (6) mesi nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto alla scadenza del rapporto contrattuale.

Art. 3

Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in base all'indice ISTAT specifico di settore o, in assenza, in base all'indice ISTAT FOI.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 4

Attivazione dell'Accordo Quadro, referenti, ordini di fornitura

4.1 - Attivazione accordo quadro

L'accordo quadro sarà sottoscritto dalla stazione appaltante con i primi 5 (cinque) operatori economici in graduatoria.

L'attivazione dell'accordo quadro avverrà di norma il giorno successivo alla sua sottoscrizione.

4.2 - Referenti accordo quadro

L'affidatario provvederà a comunicare il proprio referente entro il giorno di attivazione dell'accordo quadro. La Stazione Appaltante potrà rifiutare le forniture in assenza dell'indicazione del referente.

4.3 - Gestione ordini e piattaforma e-commerce

I punti ordinanti della Stazione Appaltante emettono singoli ordinativi di fornitura nell'arco di durata dell'accordo quadro.

Gli ordinativi devono poter essere trasmessi tramite specifica e unica piattaforma web predisposta dall'operatore economico firmatario che preveda i prezzi al netto dello sconto riservati alla Stazione Appaltante.

La piattaforma e-commerce dedicata dovrà prevedere un numero illimitato di utenze, distinte in 2 tipologie:

- utenza "Utente", in grado di creare il pre-ordine con i prodotti di interesse e i prezzi riservati;
- utenza "Amministrazione", in grado di convalidare e inviare l'ordine all'Appaltatore e di visualizzare tutte le transazioni effettuate.

La piattaforma e-commerce dovrà consentire:

- la creazione dei pre-ordini
- il salvataggio dei pre-ordini
- la convalida dell'ordine da parte dell'utenza "Amministrazione" ed il successivo invio al Fornitore
- la notifica di avvenuto invio dell'ordine
- la funzione di copia ordine per entrambe le utenze
- una funzione che consenta di visualizzare lo stato di avanzamento dell'ordine

Gli Operatori Economici firmatari dell'Accordo si impegnano a mettere a disposizione della Stazione Appaltante materiale informativo di supporto per l'utilizzo della piattaforma e ad erogare almeno 4 (quattro) ore di formazione on site.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà all'affidatario, solo previa autorizzazione del punto ordinante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative.

Art. 5

Caratteristiche dell'accordo quadro, aggiudicazione degli appalti specifici

A discrezione della Stazione Appaltante, gli appalti specifici per l'acquisto dei prodotti specifici indicati nell'elenco dell'Allegato G – Offerta economica - o nel catalogo on line scontato riservato, saranno affidati nel seguente modo:

1.1. L'appalto specifico (ordine di fornitura) verrà affidato direttamente all'operatore economico primo classificato. Se l'operatore economico primo classificato non sarà in grado di fornire tutti i prodotti

necessari al punto ordinante, il punto ordinante potrà affidare direttamente al secondo classificato e così via.

Il punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare l'appalto specifico (ordine di fornitura) per l'intera fornitura o per sottoinsiemi di essa;

1.2. L'appalto specifico (ordine di fornitura) verrà affidato all'operatore economico che avrà formulato il prezzo più basso, tra i diversi sottoscrittori dell'accordo quadro, per l'insieme di beni che compongono la specifica fornitura.

Il punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà valutare la migliore offerta per l'intera fornitura o per sottoinsiemi di essa.

1.3. L'appalto specifico (ordine di fornitura) verrà affidato ad un determinato operatore economico tra i 5 (cinque) firmatari dell'accordo nel caso in cui ricorra l'infungibilità, debitamente motivata, dei prodotti richiesti e l'operatore economico risulti essere l'unico distributore tra i firmatari.

Art. 6

Caratteristiche dei prodotti

6.1 – Conformità a norme

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle vigenti disposizioni legislative per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio, in particolare a quanto previsto dal Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 ove applicabile, e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento della consegna.

Inoltre, ogni prodotto deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

6.2 – Scadenze usabilità prodotti

Gli articoli oggetto delle forniture devono essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso la Stazione Appaltante.

6.3 – Tipologia di confezionamento e di etichettatura

Il prodotto dovrà essere confezionato nei contenitori idonei a:

- garantire l'integrità, la sterilità, ove richiesto, e la corretta conservazione del prodotto durante le fasi di trasporto e fino alla consegna e la successiva fase di conservazione nei depositi/laboratori;
- non rilasciare sostanza né in forma liquida né sotto forma di vapori/aerosol;

I prodotti dovranno essere etichettati con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (cfr. Regolamento CE 1272/2008 | cd "CLP"), ed accompagnati dalla Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) come di seguito specificato. L'etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto. Le indicazioni devono essere in lingua italiana e possibilmente anche in inglese.

6.4 - Documentazione a supporto

In occasione o anteriormente alla prima fornitura del materiale, l'affidatario dovrà rendere disponibile, a corredo di ogni prodotto oggetto dell'appalto, la Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) redatta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (cfr. Regolamento CE 1272/2008 | cd "CLP"). La scheda SDS dovrà essere obbligatoriamente fornita in formato cartaceo e/o elettronico sul sito web dell'affidatario, obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese. In occasione di

cambiamenti o revisioni successive delle conoscenze e delle informazioni riferite alla sostanza, l'affidatario dovrà garantire altresì l'aggiornamento di tale scheda SDS comunicando alla stazione appaltante la disponibilità della scheda aggiornata e/o inviandone copia cartacea/elettronica. Ove esplicitamente richiesto dal punto ordinante, i prodotti dovranno essere corredati di certificati di analisi standard.

6.5 – Innovazione tecnologica

Qualora l'affidatario, durante l'esecuzione del contratto, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre alla Stazione Appaltante la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

6.6 - Prodotti dell'elenco dell'Allegato G – Offerta economica -

Nel documento Allegato G – Offerta economica – è riportato l'elenco dei prodotti di più largo consumo nei laboratori della SISSA con l'indicazione della quantità annuali stimate.

6.7 - Prezzi e confezionamento (taglio) dei prodotti dell'elenco dell'Allegato G – Offerta economica -

I formati delle confezioni devono essere quelli richiesti e indicati nell'Allegato G- Offerta economica -.

I formati delle confezioni proposti devono rimanere tali per tutta la durata del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

I prezzi dei prodotti dovranno essere comprensivi delle accise previste dalle normative vigenti. Nel caso di ordinativo effettuato in regime di non imponibilità accisa, al prezzo verrà scorporata l'accisa al momento dell'ordine.

6.8 – Quantità dei prodotti dell'elenco dell'Allegato G – Offerta economica -

I quantitativi dei singoli prodotti indicati nell'Allegato G – Offerta economica - sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di dati storici, e non costituiscono per l'affidatario un minimo contrattuale garantito. Le quantità pertanto possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelle indicate.

Art. 7 Consegne

7.1 - Luoghi di consegna

La fornitura dovrà essere svolta per tutte le sedi della Stazione Appaltante comprese quelle periferiche.

7.2 - Oneri di consegna e oneri accessori

Tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla fornitura compresi imballaggio merce, trasporto, facchinaggio al piano, sicurezza, anche aggiuntivi rispetto alle formule standard, sono a carico dell'affidatario dell'accordo quadro salvo quanto diversamente stabilito nel presente documento o nei relativi allegati.

7.3 - Modalità di consegna

La consegna dei prodotti dovrà avvenire:

- entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ordine. Potranno essere concordati con la Stazione Appaltante termini di consegna diversi o consegne ripartite riferite ad un singolo ordine.

- negli orari concordati.

- Le consegne dovranno sempre prevedere il rilascio di un documento di trasporto o consegna che dovrà riportare eventuali contenuti previsti dalla normativa ADR. Il documento di trasporto/consegna dovrà inoltre indicare: il referente per la consegna, il numero di riferimento e data dell'ordine; luogo di consegna; elenco dettagliato del materiale consegnato. Nel caso di mancato rilascio del documento di trasporto o consegna con le specifiche informazioni di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento stabiliti.

L'affidatario, per le operazioni di movimentazione dei materiali, sia all'esterno che all'interno delle sedi della Stazione Appaltante, dovrà dotarsi di tutte le attrezzature, in particolare transpallet e carrelli, necessarie e adeguate a svolgere tale attività in sicurezza. La Stazione appaltante non metterà a disposizione alcuna attrezzatura per lo scarico e il trasporto dei materiali.

Si rende noto che i locali potrebbero non essere idonei all'ingresso dei pallet interi. Qualora non sia possibile accedere al punto di consegna previsto con il pallet, l'affidatario dovrà procedere al suo "sbancamento" all'esterno della sede, nell'area indicata dal Referente per la consegna e poi procedere al successivo trasporto e consegna dei prodotti, fino al punto previsto, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di gestione sicurezza e di quanto concordato "in sito" con il Referente per la consegna.

7.4 - Imballaggio

L'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Regolamento CE 1272/2008 | cd "CLP").

In particolare, nei casi in cui sia richiesto, i contenitori e gli imballi devono essere omologati ai sensi del vigente Accordo ADR sul trasporto su strada di merci pericolose. L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione e trasporto prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati senza fuoriuscite accidentali, emissioni nocive o trasudazioni. Sull'imballaggio esterno, oltre alle informazioni obbligatorie previste per legge, dovrà essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- nominativo del referente per la consegna indicato nell'ordine di fornitura;

- contrassegno dell'affidatario;

- nome dei prodotti contenuti, loro caratteristiche di pericolosità e quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione del collo devono essere apposte sull'imballaggio in lingua italiana (possibilmente anche in inglese) e chiaramente leggibili. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole esposte o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e l'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati al successivo art. 7.6.

7.5 - Documentazione a corredo della consegna

Le consegne dovranno sempre prevedere il rilascio di un documento di consegna in cui dovrà essere riportato il numero d'ordine della Stazione Appaltante e il nominativo del referente per la consegna. I documenti di consegna dovranno essere conformi alle righe di dettaglio dell'ordine di fornitura emesso dalla Stazione Appaltante. Nel caso di mancato rilascio del documento di consegna o di assenza del numero d'ordine della Stazione Appaltante o di non conformità del documento alle righe di dettaglio dell'ordine della Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante potrà rifiutare la fornitura.

7.6 - Controlli sulla fornitura

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai referenti per la consegna designati dalla Stazione Appaltante. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dalla Stazione Appaltante in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'affidatario (riserva di verifica). La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'affidatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell'affidatario contestualmente alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della Stazione Appaltante.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'affidatario sarà considerata "mancata consegna". È a carico dell'affidatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non ritirata entro 5 gg giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo PEC potrà essere inviata dalla Stazione Appaltante all'affidatario con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'affidatario rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, la Stazione Appaltante procede direttamente all'acquisto da altro affidatario, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'affidatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla Stazione Appaltante.

Art. 8

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 9

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 10

Esecuzione in via d'urgenza

È sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 120/2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) -.

Art. 11

Variazioni del quinto d'obbligo

La SISSA ha la facoltà di richiedere, entro i termini di validità del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, un aumento o diminuzione del valore della prestazione, oggetto del presente accordo, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo, senza che il Contraente possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso.

Il calcolo dell'eventuale quinto d'obbligo è da riferirsi all'importo complessivo del contratto.

Nel caso di variazioni in aumento delle attività, SISSA stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione delle prestazioni.

Art. 12

Penali e risoluzione del contratto

La SISSA, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto la puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la prestazione oggetto del presente affidamento, si riserva il diritto di applicare delle penali per le seguenti fattispecie:

- mancata fornitura: euro 100,00 per ogni mancata fornitura imputabile all'affidatario;
- ritardo nella fornitura: euro 10,00 per ogni giorno di ritardo imputabile all'affidatario;
- fornitura non conforme: euro 30,00 per ogni non conformità;
- fornitura senza preventivo accordo con il referente indicato dalla Stazione Appaltante: euro 20,00 per ogni consegna effettuata, in aggiunta a rifiuto della consegna;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza concordate: euro 100,00 per ogni infrazione;
- errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di consegna: euro 30,00 per ogni fatturazione errata o non conciliabile automaticamente per causa imputabile all'affidatario;

Nel caso di più inadempimenti presenti nella stessa fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di applicare la penale più alta o l'intero cumulo delle penali applicabili al caso concreto;

Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che la stazione appaltante debba sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.

In caso di constatata applicazione di 5 (cinque) penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

La SISSA, in caso di previsioni di penali, provvederà a formalizzare una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione della SISSA, il Contraente può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, la SISSA, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute, non le ritenga idonee a giustificare il comportamento del Contraente, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte del Contraente o, in alternativa mediante prelievo a valere sull'eventuale garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora ciò si verificasse, la SISSA avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del Contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 13

Clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che il Contraente non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
- qualora il Contraente risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
- violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente documento, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage" ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- frode nell'esecuzione della prestazione;
- cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente documento;
- cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;

- subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
- ammontare delle penali applicate nei confronti del Contraente che supera il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
- violazione degli obblighi e inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dal Contraente in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, c.17, della Legge 190/2012 e s.m.i.;
- manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione della prestazione palesemente inadeguata agli standard qualitativi delineati nel presente documento e nell'offerta presentata dal Contraente in sede di gara;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata da SISSA mediante PEC, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta:

- richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori e omissioni commessi dal Contraente nell'espletamento della prestazione, oltre all'applicazione delle penali già contestate;
- escussione della garanzia definitiva (che verrà incamerata da SISSA)
- SISSA non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Codice.

Art. 14

Facoltà di recesso unilaterale

La SISSA si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi al Contraente tramite PEC:

- in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico inderogabili e urgenti,
- in caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi e negli altri casi previsti dal Codice civile

e senza che, da parte del Contraente, possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

L'Appaltatore può recedere dal contratto in caso di impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 15

Fatturazione elettronica

Al fine di individuare correttamente la fornitura e consentire una tempestiva liquidazione della FE, la stessa dovrà contenere:



- il codice univoco ufficio (UFPRH1);
- il n. dell'ordinativo;
- il codice fiscale della SISSA: 80035060328;
- il CIG;
- l'eventuale CUP.

Su tutta la corrispondenza, compresi i documenti di trasporto e la fattura, si prega di indicare sempre il numero dell'ordinativo SISSA, nonché il CIG e l'eventuale CUP.

La fattura verrà evasa entro 30 gg. dalla data della sua emissione, salvo i tempi tecnici necessari:

a) all'espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva dell'operatore (acquisizione da parte della Scuola del DURC);

b) alla verifica di conformità della prestazione secondo i termini di legge;

c) agli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del DPR 602/73 (procedura verifica Equitalia);

d) agli adempimenti previsti dalla L.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Le verifiche su a) e d) sono subordinate all'invio dell'allegato modulo tracciabilità debitamente compilato e sottoscritto (invio necessario solo qualora le relative informazioni non siano già state comunicate o siano subentrate delle variazioni rispetto ai dati già in ns. possesso).

Si sottolinea che la SISSA provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto in relazione alle singole prestazioni richieste, dopo l'attestazione dell'esito positivo della verifica di conformità, secondo le modalità sopra descritte.

Art. 16 Split payment

Operazione con imposta versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Art. 17 Sopravvenuta disponibilità di Convenzioni Consip

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del DL. 95/2012, convertito in L. 135/2012 le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n.488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.



Art. 18

Remuneratività dei prezzi contrattuali

I prezzi offerti si riferiscono a tutte le attività oggetto della prestazione, inclusi opzioni e rinnovi, eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, i tempi e le modalità indicati nei precedenti articoli.

Pertanto, con la stipula del contratto, il Contraente riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi offerti che coprono, nel loro insieme, l'utile del Contraente, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti all'esecuzione delle attività oggetto della prestazione. In particolare, il Contraente riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo al costo della mano d'opera.

In relazione all'adeguamento dei prezzi, si rinvia all'art. 3.

Art. 19

Garanzia definitiva e assicurazione

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

L'affidatario dell'Accordo Quadro dovrà essere dotato, per tutta la durata dell'affidamento, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore a euro 5.000.000 per sinistro o per persona.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale per la Stazione Appaltante. Qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art. 1456 del Codice civile.

Art 20

Spese contrattuali

Sono a totale carico del Contraente tutte le spese inerenti al contratto, comprese le spese di bollo e di registrazione in caso d'uso, ai sensi del comma 2, dell'art.5 del D.P.R.131/86.

Art. 21

Divieto di cessione del contratto.

Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dagli ordinativi è ammessa, purché preventivamente notificata a SISSA e dalla medesima accettata.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 22

Modifiche apportate dal contraente

Il Contraente non può, senza preventiva autorizzazione scritta di SISSA, apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione rispetto alla prestazione per come affidata.

In ogni caso, nell'ipotesi di variazioni non autorizzate da parte della SISSA, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Nessuna variazione alla prestazione, per qualsivoglia motivo, può quindi essere eseguita dal Contraente senza il preventivo ordine scritto a SISSA e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata da SISSA.

Nell'ipotesi in cui il Contraente abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione di SISSA, il Contraente non potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per modifiche non autorizzate, fatto salvo il diritto di SISSA di richiedere, eventualmente, il ripristino dello status quo ante, la risoluzione del contratto e di agire per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 23

DUVRI

In fase di analisi preventiva dei rischi relativi alla procedura in oggetto, l'importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. fra le attività istituzionali della SISSA e le attività oggetto del presente affidamento per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze). Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate.

Per quanto attiene l'informativa sui rischi specifici della SISSA, si rimanda al seguente link:

http://www.sissa.it/_media/prevenzione/sgi_00_00_pog_spp_mre-informativa_rischi_specifici.pdf

che l'operatore economico è pregato di visionare e che, con la firma del contratto dichiara espressamente di conoscere ed accettare.

L'affidatario dovrà inoltre armonizzare le proprie misure da adottare in caso di emergenza al Piano di emergenza della SISSA reperibile all'indirizzo:

https://www.sissa.it/_media/prevenzione/dvr.09c17.man.emg-piano_gestione_emergenza.docx

Art. 24 Sicurezza sul lavoro

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 1^[1] e leggi e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del D.lgs. 81/2008.

Per quanto attiene l'informativa sui rischi specifici della SISSA, si rimanda al seguente link:

https://www.sissa.it/media/prevenzione/sqi_00_00_pog_spp_mre-informativa_rischi_specifici.pdf

di cui si prega di prendere visione.

Art. 25 Osservanza delle condizioni di lavoro

Il Contraente si impegna ad organizzare ed effettuare la prestazione assumendo a proprio carico tutte le relative spese. Nei confronti del proprio personale, il Fornitore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia. Conseguentemente, la SISSA resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione della prestazione.

Art. 26 Tutela contro azioni di terzi

Il contraente risponde dei danni di qualunque natura allo stesso imputabili, che risultino arrecati dal proprio personale ai beni immobili e mobili della Scuola, nonché a terze persone o a cose di terzi, al personale della Scuola, agli studenti o ad altri visitatori; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento a tale scopo riconoscendo il diritto di rivalsa da parte della Scuola sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

Art. 27 Proprietà industriale e commerciale

Il Contraente garantisce in ogni tempo SISSA contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'affidamento.

SISSA resta quindi estranea ai rapporti tra il Contraente ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa previsione contrattuale, tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre

^[1] *D.lgs.09.04.2008, n.81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*

opere dell'ingegno, sono a carico del Contraente e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Tutti gli elaborati prodotti dal Contraente nell'ambito delle attività oggetto della prestazione rimarranno di esclusiva proprietà SISSA unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte del Contraente possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

Art. 28 Riservatezza

Tutti gli elementi che SISSA metterà a disposizione del Contraente per l'esecuzione del Contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito della prestazione, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del singolo contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta di SISSA, salvo il caso in cui il Contraente debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dalla SISSA stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto.

Sarà cura del Contraente garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori del Contraente, nonché dei dipendenti del medesimo, il quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali. Resta inteso che il Contraente potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività inerenti al contratto aggiudicatosi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Il Contraente si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, si obbliga, inoltre, a restituire a SISSA, alla data di cessazione dell'efficacia del contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o, comunque, a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della SISSA stessa.

Il Contraente si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know how* di processo di SISSA.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte del Contraente e/o dei propri Subappaltatori, Subfornitori e/o comunque dei suoi incaricati, debitamente accertati, la SISSA si riserva espressamente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 29
Foro competente

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 30
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato nel presente documento, si rinvia, ove compatibile e prevalente, alla normativa vigente in materia di appalti, a quella specifica della materia oggetto dell'affidamento e alle norme del Codice civile applicabili.

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....